

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**LUNARDI**)

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247,
recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti
ad uso abitativo

Presentato il 2 luglio 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — La riforma delle locazioni ad uso abitativo attuata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha senza dubbio rappresentato un momento assai qualificante nella politica della casa, ponendo le premesse per superare una situazione di rigidità del mercato abitativo che si era stratificata nel corso degli anni a partire dall'emanazione della legge sull'equo canone.

La legge di riforma del comparto persegue, in sostanza, l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione da rendere disponibili sul mercato — mediante la previsione di una doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti: libera contrattazione tra le parti o canone concertato da far derivare

in relazione a quanto stabilito nei contratti-tipo definiti a livello locale — unitamente all'introduzione di modalità e forme di sostegno per consentire l'accessibilità al comparto ad un numero crescente di famiglie (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

La nuova normativa — che rappresenta comunque un punto di equilibrio sempre difficile da raggiungere tra interessi divergenti — risulta ancora caratterizzata da un fase di sperimentalità e non ha compiutamente esplicitato gli effetti auspicati, in particolare per quanto riguarda l'allargamento dell'offerta di abitazioni in locazione a valori compatibili con i possessori di redditi medio-bassi.

Queste condizioni si rinvengono, peraltro, soprattutto nei comuni metropolitani.

Con il provvedimento in oggetto si vuole favorire il raggiungimento di un maggiore equilibrio del comparto delle locazioni consentendo al Fondo nazionale per il sostegno di esplicitare con maggiore efficacia gli effetti attesi nei confronti delle categorie sociali più disagiate.

Al fine di ridurre riscontrate tensioni abitative derivanti dall'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili avviati nei confronti di particolari categorie di inquilini che « hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa » l'articolo dispone la proroga al 31 dicembre 2001 della sospensione già disposta dal comma 22 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.

Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 80, commi 20, 21 e 22;

Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici del 23 febbraio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2001, concernente la sospensione delle procedure di sfratto disposta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di inquilini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, è differita fino al 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

LUNARDI, *Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001910